

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

* * *

Proc. n. 04/2016

Promosso contro

TROSSARELLO Giuseppe, tessera n. 482441 presso società A.S. BOCCE MONDOVI' del comitato provinciale di Cuneo;

A.S. BOCCE MONDOVI', in persona del Presidente pro tempore, del Comitato Provinciale di Cuneo;

PREMESSO CHE

- l'arbitro della gara regionale, sig. Giacomo Lanzetti, svoltasi in Savigliano (CN) in data 07-08.05.2016 presso la società Saviglianese, ha presentato denuncia nei confronti del giocatore in epigrafe generalizzato per i fatti descritti in denuncia e, segnatamente per non essersi lo stesso presentato, nella giornata delli 08.05.2016, per la disputa degli ottavi di finale della competizione Selezione per i campionati italiani individuale, adducendo l'impossibilità a presenziare in ragione della Messa in suffragio della mamma, giustificazione ritenuta inverosimile in ragione della circostanza che il di lui avversario, per la partita degli ottavi, era tesserato per la medesima società;
- ritenuta la tempestività della denuncia (invio 09.05.2016) e l'inoltro all'ufficio;
- la condotta tenuta dal denunciato integra la violazione dell'art. 60 comma 2 lett. c) del R.G.D. "*rinuncia, ritiro in gara o mancata presentazione in campo in occasione di una gara*", fattispecie punita a mente dell'art. 60 comma 3 lett. a) R.G.D., in caso di prima infrazione, non essendo ravvisabili circostanze aggravanti né attenuanti, con la sanzione dell'ammonizione;



- l'abitudine della condotta nella disciplina (che ha indotto il giudice a dover reiteratamente intervenire su comportamenti analoghi, soprattutto ad obiettivo già raggiunto), induce il decidente, anche affinché la presente decisione funga da monito per gli altri atleti e per le società cui gli stessi sono tesserati (spesso insensibili alla condotta dei propri atleti) di sanzionare a titolo di responsabilità oggettiva (ex art. 60 comma 1 lett. c - R.G.D.) la società presso la quale l'atleta è tesserato, con la sanzione di € 80,00= di multa ex art. 60 comma 5 R.G.D.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo,

applica al sig. **TROSSARELLO Giuseppe**, tessera n. 482441 presso società A.S. BOCCE MONDOVI' del comitato provinciale di Cuneo, la sanzione dell'ammonizione;

applica all'**A.S. BOCCE MONDOVI**, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, del comitato provinciale di Cuneo, la multa di € 80,00=, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario alla F.I.B. ROMA, il cui identificativo iban è il seguente: IT32 B010 0503 3090 0000 0001 050, con causale (multa decisione 04/2016 Piemonte).

Ordina che il presente provvedimento sia comunicato nelle forme di rito.

Così deciso in Torino, 01.07.2016

Il Giudice sportivo
avv. Massimo Usseglio

